



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 59

Riunione del 27 marzo 2019

49.18.19 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

**ANTONELLA APOLLONI, N.Q. DI PRESIDENTE DELL'ASCD VOLLEY TEAM
POMEZIA E DELLA ASCD VOLLEY TEAM POMEZIA, IN PERSONA DEL PRESIDENTE
P.T.**

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Massimo Argirò – Componente (estensore)

Con atto di deferimento la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- *Apolloni Antonella, n.q. di Presidente dell'ASCD Volley Team Pomezia, per aver tesserato per l'ASCD Volley Team Pomezia, relativamente alla stagione sportiva 2018-2019, l'atleta Gaccetta Gianluca in assenza di un valido certificato medico di idoneità, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16 Statuto FIPAV; art. 19 RAT FIPAV, artt. 1 e 74 Regol. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché delle Norme Tesseramento Atleti FIPAV 2017-2018, ove è stabilito che "è necessario inserire nell'anagrafica dell'atleta - sia in sede di rinnovo che di primo tesseramento - la data in cui è stato rilasciato il certificato medico di idoneità agonistica /non agonistica. Il possesso di valido certificato medico agonistico/non agonistico è vincolante sia ai fini del primo tesseramento che del rinnovo. (...) Il Presidente della società è responsabile dell'effettiva ottemperanza all'obbligo della visita medica preventiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per i giocatori che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)";*
- *ASCD Volley Team Pomezia, in persona del Presidente p.t., in virtù di quanto stabilito dall'art. 76 Regol. Giurisd. FIPAV, per aver tesserato per l'ASCD Volley Team Pomezia,*



relativamente alla stagione sportiva 2018-2019, l'atleta Gaccetta Gianluca in assenza di un valido certificato medico di idoneità, con violazione delle seguenti disposizioni: artt. 9 e 16 Statuto FIPAV; art. 2, co. 2, RAT FIPAV, artt. 1 e 74 Regol. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché delle Norme Tesseramento Atleti FIPAV 2017-2018, ove è stabilito che "è necessario inserire nell'anagrafica dell'atleta - sia in sede di rinnovo che di primo tesseramento - la data in cui è stato rilasciato il certificato medico di idoneità agonistica /non agonistica. Il possesso di valido certificato medico agonistico/non agonistico è vincolante sia ai fini del primo tesseramento che del rinnovo. (...) Il Presidente della società è responsabile dell'effettiva ottemperanza all'obbligo della visita medica preventiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per i giocatori che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)".

Il Tribunale Federale deliberava conseguentemente di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato per l'udienza del 27 marzo 2019, nella quale compariva il solo Sostituto Procuratore Federale, il quale concludeva per la comminazione di adeguata sanzione disciplinare a carico del sodalizio e del tesserato, mentre per l'incolpato nessuno compariva.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti sia del Presidente che del Sodalizio;
- preso atto delle richieste inoltrate dalla Procura agli incolpati rimaste inevase;
- preso atto della memoria difensiva datata 16 febbraio 2019 a firma di Antonella Apolloni.

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla richiesta di svincolo dalla ASCD Volley Team Pomezia, inviata all'Ufficio Tesseramento Nazionale, da parte dell'atleta Gianluca Gaccetta. Nella predetta richiesta, quest'ultimo sosteneva di non aver mai effettuato il rinnovo del tesseramento annuale per la stagione sportiva 2018-2019, né di aver mai consegnato valido certificato medico sportivo per l'attività agonistica.



Conseguentemente il Responsabile dell'Ufficio Tesseramento Fipav, dopo aver esaminato la richiesta dell'atleta di cui sopra, verificata l'impossibilità del sodalizio a far fronte alla richiesta di esibizione della certificazione medica, con provvedimento prot. n. 000129 del 15.01.2019, provvedeva a revocare l'omologa del tesseramento dell'atleta Gianluca Gaccetta con il sodalizio ASCD Volley Team Pomezia e ad inviare la documentazione completa alla Procura Federale.

La Procura Federale, pertanto, acquisiva i predetti documenti e riteneva documentalmente provati gli elementi di colpevolezza a carico degli odierni incolpati che facevano pervenire alla Procura memoria difensiva nella quale il Presidente ammetteva pacificamente l'errore in cui la medesima e il sodalizio erano incorsi al momento del tesseramento dell'atleta.

Il Procuratore, ritenendo conseguentemente esaurita la fase istruttoria, previa trasmissione della rituale comunicazione di conclusione delle indagini, deferiva Apolloni Antonella, n.q. di Presidente dell'ASCD Volley Team Pomezia e il sodalizio in persona del Presidente p.t. innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione, ritiene che le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento siano documentalmente provate e che la condotta contestata, confermata dalla odierna incolpata, sia stata assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento.

Risulta provato, infatti, che Antonella Apolloni, n.q. di Presidente dell'ASCD Volley Team Pomezia, abbia provveduto a rinnovare il tesseramento annuale dell'atleta Gianluca Gaccetta, per la stagione sportiva 2018-2019, senza il prescritto certificato medico richiesto.

La mancata acquisizione del certificato medico da parte del sodalizio incolpato, prima del tesseramento, comporta la violazione delle norme contestate.

Infatti, a prescindere dalla volontà dell'atleta di continuare o meno a svolgere l'attività agonistica, il sodalizio è obbligato ad acquisire idonea documentazione sanitaria al momento del tesseramento. L'omessa acquisizione integra gravi profili di responsabilità a carico del sodalizio e del suo Presidente, il quale, sulla base della normativa federale, aveva - appare opportuno ribadirlo - il preciso obbligo ed onere di non tesserare l'atleta in mancanza di idonea certificazione.

A mente dell'art. 21, comma 2, del RAT Fipav: *“il legale rappresentante dell'associato è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne*



rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)”.

Il legale rappresentante dell'ASCD Volley Team Pomezia, quindi, era responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva dell'atleta ed è, nel contempo, garante nei confronti degli organi federali di tale acquisizione, tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati).

Il Tribunale, pertanto, ritenendo sussistente la violazione della normativa federale a carico di Antonella Apolloni, n.q. di Presidente dell'ASCD Volley Team Pomezia, delibera di infliggere a carico di entrambi gli incolpati le sanzioni disciplinari così come vengono determinate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico della tesserata Antonella Apolloni, n.q. di Presidente dell'ASCD Volley Team Pomezia, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre).

Delibera, altresì, di infliggere a carico del sodalizio dell'ASCD Volley Team Pomezia, in persona del Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 300,00 (trecento/00).

Roma, 2 aprile 2019

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 2 aprile 2019